



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

direzione.A08@regione.piemonte.it

Torino, 14 DIC. 2007

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 22-8181
in data 11 FEB. 2008 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente, denominata "Variante generale al PRGC-2003", predisposta dal Comune di Arquata Scrivia (AL) e adottata con D.C.C. n. 12 del 9.04.2004, D.C.C. n. 30 in data 29.10.2004, D.C.C. n. 8 in data 23.03.2007, ed in seguito modificata per effetto della correlata Variante in itinere, adottata con D.C.C. n. 38 in data 29.06.2007.

Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

1 – Stralci di elaborati cartografici

Le seguenti Tavole non devono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale:

- Tav. 6 - Adeguamento alle disposizioni D.lgs. 114/98 della L.R. 28/99 e della DCR n. 563 - 13414/99, adottato con deliberazione C.C. n. 25 del 17.05.2000" in scala 1: 5.000, adottata con D.C.C. n. 12 del 9.04.2004 e D.C.C. n. 30 in data 29.10.2004.
- Tav. 6 - Adeguamento alle disposizioni D.lgs. 114/98 della L.R. 28/99 e della DCR n. 563 - 13414/99, adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 26.01.2006" in scala 1: 5.000, adottata in controdeduzioni con D.C.C. n. 8 del 23.03.2007.
- Tav. 7A - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000, adottata in controdeduzioni con D.C.C. n. 8 del 23.03.2007.
- Tav. 7B - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000, adottata in controdeduzioni con D.C.C. n. 8 del 23.03.2007.
- Tav. B6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - in scala 1:10.000, adottata con D.C.C. n. 12 del 9.04.2004 e D.C.C. n. 30 in data 29.10.2004.
- Tav. 7A - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000, adottata con D.C.C. n. 12 del 9.04.2004 e D.C.C. n. 30 in data 29.10.2004.
- Tav. 7B - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000, adottata con D.C.C. n. 12 del 9.04.2004 e D.C.C. n. 30 in data 29.10.2004.



2 – Modifiche da introdurre nell'elaborato R.I.R.

a) E' necessario inserire alla prima pagina della "Relazione RIR", prima della Premessa la seguente nota che recita:

"NOTA BENE - In occasione della redazione di una prossima Variante al Piano vigente, il documento RIR dovrà essere revisionato opportunamente in modo da contenere:

- *l'aggiornamento dei dati tecnici relativamente a tutti gli stabilimenti individuati nel registro regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante ex L.R. 32/1992 (<http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/siar/servizi/registro.htm>) nonché alle altre attività produttive insediate nel Comune in cui sono stoccate o manipolate sostanze pericolose.*
- *Le informazioni relative agli scenari incidentali, che dovranno essere organizzate anche in tabelle riassuntive in modo da rendere più facilmente leggibile e aggiornabile il RIR stesso. In particolare le tabelle dovranno contenere le informazioni relative a descrizione, fenomeno e sostanza coinvolta nello scenario incidentale, centro di pericolo, distanze raggiunte dagli effetti per ciascun valore di soglia, frequenza di accadimento, come peraltro specificato nel D.M. LL.PP. 9/5/2001.*
- *Gli elementi territoriali vulnerabili presenti nelle vicinanze delle industrie Seveso e altre aziende produttive con sostanze pericolose caratterizzati almeno dalle informazioni indicate in allegato alla nota in data 10.12.2007 inviata al Comune dal Settore Grandi Rischi della Direzione Ambiente. Tali elementi dovranno contemplare almeno quelli disponibili sul servizio Aree di danno e territorio¹.*
- *Due planimetrie indicanti rispettivamente gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili presenti sul territorio comunale sempre con riferimento anche al servizio Aree di danno e Territorio¹. Per quanto riguarda gli elementi territoriali vulnerabili è necessario indicare le relative destinazioni d'uso e la categoria ex D.M.LL.PP. 9 maggio 2001, per quanto attiene gli elementi ambientali vulnerabili, invece, deve essere definito il tipo di danno prodotto secondo quanto stabilito dal D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, ovvero danno significativo o danno grave."*

b) Occorre inoltre intervenire sulla tavola 5 Elaborato RIR, in scala 1: 5.000, come in seguito precisato:

– sul frontespizio della tavola 5, deve essere inserita la seguente dicitura che recita:

"La presente tavola si intende modificata col recepimento della modifica inerente alla delimitazione dei cerchi di danno relativi allo stabilimento Sigemi, imposta dalla Regione in sede di approvazione finale della Variante 2003. Inoltre la presente tavola dovrà essere revisionata in occasione della redazione di una prossima Variante al Piano vigente, in aderenza alle puntuali indicazioni fornite dal Settore Grandi Rischi della Direzione Ambiente mediante nota in data 10.12.2007 - inviata anche al Comune di Arquata - e puntualmente riprese nella contestuale modifica imposta dalla Regione alla "Relazione RIR"."

– **Modifica n. 1** – da inserire sulla **Tavola 5 Elaborato RIR**, in scala 1: 5.000: Modifica alla delimitazione dei cerchi di danno relativi a porzione dello stabilimento SIGEMI, ubicato nel capoluogo. – Vedasi allegata modifica 1.



3 – Modifiche alla cartografia

Sul frontespizio della tavole **2A e 2B** in scala 1:5.000, e delle tavole **3A, 3B, 3C e 3D** in scala 1:2.000, prima delle rispettive legende, si intende introdotta la seguente nota che recita:

“N.B. – Per quanto riguarda la corretta perimetrazione delle Classi di rischio geologico, occorre fare riferimento alla tavola B6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica - in scala 1:10.000, nonché agli stralci cartografici in scala 1:5.000 riportati sia nelle Schede contenenti le indagini geologico-tecniche delle singole aree di Variante - incluse nel fascicolo delle Norme tecniche di Attuazione - che nell' elaborato “B7- Relazione geologico - tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti”.”.

4 – Modifiche da introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione della Variante in itinere adottate con D.C.C. n. 38 del 29.06.2007.

Negli articoli 1 – 13 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 e 25

Occorre inserire, dopo il titolo di ciascuno degli articoli prima citati, la seguente premessa che recita:

“PREMESSA: L' approvazione di qualunque strumento urbanistico (Varianti ai sensi della L.R. 56/77 e della nuova L.R. 1/2007, Varianti parziali, PEC, PIP, ecc.) dovrà essere sottoposta al parere vincolante del Comitato Tecnico Regionale ex art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. finché non sarà prodotto un adeguato aggiornamento del RIR e quindi delle Norme attuative del P.R.G.C. qualora:

- gli strumenti urbanistici interessino porzioni territoriali ubicate nei pressi degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. come da Registro regionale ex Legge regionale n. 32/1992 disponibile all' indirizzo <http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/siar/servizi/registro.htm>;
- gli strumenti urbanistici riguardino porzioni di territorio con destinazioni d' uso afferenti agli elementi territoriali vulnerabili censiti nel servizio Aree di danno e territorio¹.

Gli elementi vulnerabili validi per l' analisi degli strumenti urbanistici, al fine di localizzare nuovi interventi sul territorio, sono quelli caricati e georiferiti sul servizio predisposto dalla Regione Piemonte in condivisione con il sistema pubblico piemontese Aree di danno e territorio¹.

Per la determinazione delle categorie di compatibilità territoriale e quindi l' analisi degli strumenti urbanistici, è necessario tenere conto dei cerchi di danno e relativo inviluppo disponibili sul servizio Aree di danno e territorio¹. Si evidenzia che attualmente sul Servizio sono disponibili i cerchi di danno singoli o il loro inviluppo elaborato secondo i criteri della tabella 3b del D.M. 9 maggio 2001. Per un corretto utilizzo da parte del Comune in fase di predisposizione del RIR è necessario che tale tabella sia traslata ai criteri della tabella 3a. Inoltre, i cerchi di danno individuati sulla Tavola 5 e nella relazione RIR per la ditta SIGEMI

¹ Servizio dedicato ai Comuni ed accessibile attraverso il rilascio di un certificato digitale all' indirizzo <http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/siar/servizi/sist.info.htm>. I dati sono coerenti con il sistema regionale per le industrie a rischio di incidente rilevante (SIAR) condiviso dal sistema pubblico connesso alla rete regionale della pubblica amministrazione (RUPAR).



si intendono parzialmente variati come da modifica introdotta dalla Regione in sede di approvazione finale della Variante 2003.”.

art. 1 – Finalità e applicazioni del P.R.G.

Risulta necessario inserire al termine del testo dell'articolo, a pag. 5, che si conclude con le parole : “..urbanistico generale.”, la seguente disposizione, sotto forma di nuovo punto che recita: “6) – Dal momento che il Comune di ARQUATA SCRIVIA risulta classificato nell'Allegato A – Classificazione sismica dei Comuni italiani – dell' Ordinanza 3274/2003, in ZONA 3, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di progettazione antisismica per la realizzazione delle costruzioni sia pubbliche che private (vedasi specifica normativa di cui alla medesima Ordinanza 3274/2003 e s.m.i. e di cui al D.M. 23.09.2005 “Norme tecniche per le costruzioni”). ”.

A proseguimento dei precedenti, si intendono aggiunti, quali ultimi nuovi punti, le seguenti disposizioni che recitano:

“7) – Si intendono richiamati i contenuti della L.R. 28.05.2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia” (pubblicata sul B.U. n. 22 del 31.05.2007).

8 – Si richiamano inoltre le norme disposte dalla Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 10 in base al quale alle “...zone boscate e pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco..” non può essere attribuita destinazione “, diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni.”.

art. 6 – Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia

Deve essere introdotta, subito dopo il titolo dell'articolo, a pag. 15, la seguente espressione che recita:

“PREMESSE di carattere normativo:

1) – Dal momento che il Comune di ARQUATA SCRIVIA risulta classificato nell'Allegato A - Classificazione sismica dei Comuni italiani – dell' Ordinanza 3274/2003, in ZONA 3, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di progettazione antisismica per la realizzazione delle costruzioni sia pubbliche che private (vedasi specifica normativa di cui alla medesima Ordinanza 3274/2003 e s.m.i. e di cui al D.M. 23.09.2005 “Norme tecniche per le costruzioni.”).

2) – In ogni caso va precisato che ogni intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia, può essere considerato conforme allo strumento urbanistico del Comune solamente qualora esso osservi tutte le prescrizioni vigenti di carattere urbanistico, integrate con le disposizioni cautelative emergenti dall'elaborato R.I.R. – comunque da revisionare alla luce delle specifiche regionali imposte in sede di approvazione finale della Variante 2003 – e di carattere geologico definite dalle Norme di Attuazione dalle tavole di Piano alle varie scale, dagli elaborati geologici redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e ancora, qualora si tratti di aree di nuovo insediamento, dalle Schede, incluse nelle presenti Norme, contenenti le indagini geologico -



tecniche. A seguito della verifica di compatibilità con il P.R.G. vigente, all'acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti od alla stipula di convenzione o atto d'obbligo unilaterale ove previsto, l'intervento potrà essere assentito in osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente fascicolo: si rammentano in particolare le disposizioni in materia di barriere architettoniche, il rispetto dei contenuti del D.M. 3 marzo 1988, nonché la L.R. 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili". Il permesso di costruire – o modalità diverse ammesse dalla legge – per le nuove costruzioni (es: Dichiarazione d'Inizio Attività) in casi di particolare complessità e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione, è obbligatoriamente subordinata alla stipula di convenzione o d'atto d'impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ritenute necessarie."

art. 7 – Indirizzi alla progettazione

Occorre aggiungere al termine delle parole: "...del volume demolito.", a pag. 17, la seguente espressione che recita:

"Si richiama infine l'osservanza dei contenuti della L.R. 28.05.2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia", con particolare riferimento ai tipi di intervento ed ad alle categorie di opere specificati all'art. 2 della medesima legge regionale."

art. 13 – Zone territoriali omogenee

Si rende necessario inserire, al termine dell'articolo, a fine pag. 45, la seguente dizione che recita:

"NOTA BENE: In ogni caso va precisato che ogni intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia, può essere considerato conforme allo strumento urbanistico del Comune solamente qualora esso osservi tutte le prescrizioni vigenti di carattere urbanistico, integrate con le disposizioni cautelative emergenti dall'elaborato R.I.R. – comunque da revisionare alla luce delle specifiche regionali imposte in sede di approvazione finale della Variante 2003 – e di carattere geologico definite dalle Norme di Attuazione dalle tavole di Piano alle varie scale, dagli elaborati geologici redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e ancora, qualora si tratti di aree di nuovo insediamento, dalle Schede, incluse nelle presenti Norme, contenenti le indagini geologico - tecniche.

Nei casi di interventi subordinati a strumento urbanistico esecutivo dovranno essere altresì osservate le disposizioni previste dallo stesso s.u.e. approvato secondo le procedure stabilite dalla legge, integrate con le disposizioni cautelative emergenti dall'elaborato R.I.R. – comunque da revisionare alla luce delle specifiche regionali imposte in sede di approvazione finale della Variante 2003 – A seguito della verifica di compatibilità con il P.R.G. vigente, all'acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti od alla stipula di convenzione o atto d'obbligo unilaterale ove previsto, l'intervento potrà essere assentito in osservanza della



legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente fascicolo: si rammentano in particolare le disposizioni in materia di barriere architettoniche, il rispetto dei contenuti del D.M. 3 marzo 1988, nonché la L.R. 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili". Il permesso di costruire – o modalità diverse ammesse dalla legge – per le nuove costruzioni (es: Dichiarazione d'Inizio Attività) in casi di particolare complessità e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione, è obbligatoriamente subordinata alla stipula di convenzione o d'atto d'impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ritenute necessarie. ”.

art. 17 – Aree residenziali esistenti e di completamento – B2

Deve essere introdotta, subito dopo il titolo dell'articolo, a pag. 63, la seguente premessa che recita:

“PREMESSA: Nella progettazione delle aree residenziali a nuova edificazione di tipo B2 (lotti “n” e “pc”), localizzati nelle frazioni o comunque in adiacenza a contesti agricoli, dovrà essere posta particolare attenzione al corretto inserimento dei nuovi interventi nell'ambito paesaggistico circostante, tenendo conto della eventuale prossimità di manufatti rurali preesistenti e privilegiando l'utilizzo di tipologie e materiali costruttivi consoni al contesto circostante. Tali progetti dovranno essere sottoposti ad opportuna valutazione da parte della Commissione Edilizia comunale.”.

art. 19 – Aree residenziali di nuovo impianto – C

Risulta necessario inserire, subito dopo il titolo dell'articolo, a pag. 70, la seguente premessa che recita:

“PREMESSA: Nella progettazione dei PEC in zone di tipo C, localizzati nelle frazioni o comunque in adiacenza a contesti agricoli, dovrà essere posta particolare attenzione al corretto inserimento dei nuovi interventi nell'ambito paesaggistico circostante, tenendo conto della eventuale prossimità di manufatti rurali preesistenti e privilegiando l'utilizzo di tipologie e materiali costruttivi consoni al contesto circostante. Tali progetti dovranno essere sottoposti ad opportuna valutazione da parte della Commissione Edilizia comunale.”.

art. 20 – Norme di carattere generale (riferite ad aree per attività economiche)

Al punto 7, quarto capoverso, pag. 73, si intendono stralciate le frasi contenute tra le parole: “Non è consentito..” e la dizione : “..compatibilità ambientale.”. In loro vece deve essere inserita la dicitura che recita:

“Non è consentito nel territorio comunale di Arquata Scrivia l'insediamento di nuovi depositi e impianti per la lavorazione di prodotti petroliferi ed affini, nonché di gas liquefatti; gli impianti esistenti sono tollerati sino al completamento del ciclo produttivo in atto. Gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione e modifiche che incidano sul preesistente livello di rischio sono subordinati ad uno studio di impatto e compatibilità ambientale, nonché al parere vincolante del C.T.R. ex art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.”.



Inoltre al successivo punto 9), pag. 74, dopo la dizione: “.. n° 267/2000.” deve essere introdotto il nuovo comma che recita:

“ L’attivazione del centro intermodale, ed il rilascio delle corrispondenti autorizzazioni urbanistiche, si intendono comunque subordinate all’effettuazione di un’analisi dei rischi con determinazione delle frequenze di accadimento e delle conseguenze sull’uomo e sull’ambiente degli incidenti ipotizzabili, nonché alla garanzia dell’installazione delle misure preventive e protettive tecniche e gestionali atte a minimizzare gli impatti esterni all’attività nonché gli effetti domino. Tale analisi del rischio dovrà essere sottoposta al parere del Comitato Tecnico Regionale ex art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.”

art. 22 – Aree produttive da mantenere, completare, riordinare – D2

All’interno del punto 9, primo capoverso, pag. 81, la dizione: “depositi ed impianti..omissis..gas liquefatti” si intende sostituita da quella che recita: “ depositi e impianti per la lavorazione di prodotti petroliferi ed affini, nonché di gas liquefatti”.

art. 25 – Aree commerciali di riordino e di nuovo impianto – D3

Si intende aggiunta al testo normativo riportato a pag. 87, al termine del punto 5), la seguente prescrizione che recita: “ 6) Disposizioni particolari – Nelle aree, ubicate nel capoluogo nei pressi del cimitero, contrassegnate con simbolo a triangolo (identificate con i numeri I e Ibis), per quanto riguarda la destinazione commerciale prevista, è ammessa esclusivamente la realizzazione di esercizi di vicinato, nei limiti dei 150 mq. di superficie di vendita. ”.

Schede dei Piani Esecutivi (attività residenziali e attività economiche)

Occorre operare sulle Schede di P.E.C, poste al termine dell’articolato normativo, come sotto precisato:

– entro la Scheda relativa al “Piano esecutivo convenzionato n. 3” (altrove denominato “Castello”) localizzato nelle “Aree inedificate C” di tipo residenziale, si intende aggiunta dopo le parole: “...fondiarie o viabilità.” la seguente nuova disposizione che recita: “Il P.E.C. dovrà contenere uno studio progettuale di dettaglio indirizzato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica complessiva, di entrambi i comparti in cui risulta distinto, in coerenza con l’ambito agricolo circostante; pertanto la progettazione dovrà tenere conto della valutazione ecologico-ambientale delle opere previste, al fine di perseguire una corretta integrazione con gli eventuali manufatti ed edifici preesistenti nell’intorno. Nelle porzioni esterne alla superficie fondiaria, ma interne al perimetro del PEC, dovranno preferibilmente essere mantenute le alberature preesistenti, con particolare attenzione per il mantenimento della vegetazione di alto fusto e delle essenze autoctone, al fine della creazione di una adeguata corona verde che renda più apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico circostante. Si dovrà anche tenere conto della eventuale prossimità di manufatti rurali o di eventuale interesse documentario preesistenti e privilegiare l’utilizzo di tipologie e materiali costruttivi consoni al contesto circostante. Il suddetto studio progettuale di dettaglio, comprensivo dei prima menzionati interventi di mitigazione, dovrà essere sottoposto ad opportuna valutazione da parte della Commissione Edilizia comunale.”.



– all'interno della Scheda inerente al "Piano esecutivo convenzionato n. 9" ubicato nelle "Aree esistenti e confermate, di riordino, di completamento D2", l'attuale "Disposizione particolare" deve essere eliminata e sostituita da quella che recita:

"Non è consentito nel territorio comunale di Arquata Scrivia l'insediamento di nuovi depositi e impianti per la lavorazione di prodotti petroliferi ed affini, nonché di gas liquefatti: gli impianti esistenti sono tollerati sino al completamento del ciclo produttivo in atto. Gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione e modifiche che incidano sul preesistente livello di rischio sono subordinati ad uno studio di impatto e compatibilità ambientale, nonché al parere vincolante del C.T.R. ex art. 19 del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i."

– nella Scheda relativa all' "Area di nuovo impianto D3" al termine del fascicolo delle N.T.A., occorre aggiungere la seguente nuova prescrizione conclusiva che recita: "*Essendo tali aree esterne alle localizzazioni ed addensamenti, come perimetrati sulla "Tav. 6 – Adeguamento alle disposizioni D. Lgs. 114/98 della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563 – 13414/99 e s.m.i, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 23.03.2007", di cui alla D.C.C. 38/2007, risulta ammissibile la sola realizzazione di esercizi di vicinato, nei limiti dei 150 mq. di superficie di vendita.*"

Il Responsabile del Settore
Territoriale
arch. Franco Olivero


Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita Bianco



Comune di Arquata Scrivia (AL) – Variante al P.R.G.C. denominata “Variante generale al P.R.G.C.-2003”.

Tavola 5 Elaborato RIR, in scala 1: 5.000:
 modifica alla delimitazione dei cerchi di danno relativi a porzione dello stabilimento SIGEMI, ubicato nel capoluogo.

Modifica n. 1



C.so Bolzano, 44
 10121 Torino
 Tel. 011 4321428
 Fax 011 4324804